DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Art. 1

1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"

Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale). - 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.". All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi". All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente". All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni". All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".

Versione in vigore dal 19 ottobre 2001, non più in vigore dal 19 dicembre 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-contrastare-il-terrorismo-internazionale/art-1-1-l-articolo-270-bis-del-codice-penale-e-sostituito-dal-seguente-art/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it